

**Come deve intendersi la indicazione dell'art. 8, comma 1, del CCNL del 5.10.2001, secondo la quale le risorse previste dall'art. 4, comma 3, sono destinate ".... anche ad incrementare la retribuzione di risultato del personale incaricato delle posizioni organizzative competenti per materia, anche ad integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 10, comma 3 del CCNL del 31. 3. 1999"?**

In materia, si precisa quanto segue:

1. l'art. 8 del CCNL del 5.10.2001, espressamente stabilisce che le risorse derivanti dal recupero evasione ICI e quelle connesse al recupero evasione fiscale ( art 4, comma 3, del medesimo CCNL del 5.10.2001 ) sono destinate ad incrementare la retribuzione di risultato del titolare di posizione organizzativa competente per materia, anche ad "integrazione del limite percentuale massimo stabilito dall'art. 1, comma 3, del CCNL 31.3.1999"; analoga previsione è contenuta nell'art.6 del CCNL del 9.5.2006, relativamente alle risorse derivanti dall'applicazione dell'art.32, comma 40, del D.Lgs.n.269/2003, convertito nella legge n.326/2003, per le attività istruttorie connesse al rilascio delle concessioni in sanatoria;

2. pertanto, alla luce delle suddette clausole contrattuali, i diversi compensi ivi previsti integrano (o si aggiungono) all'importo della retribuzione di risultato, con la conseguenza che, nei due casi previsti, può anche essere superato il tetto del 25% stabilito dall'art. 10, comma 3, del CCNL del 31.3.1999;

3. relativamente ai titolari di posizione organizzativa, perciò, non esiste una incompatibilità assoluta tra compensi tra retribuzione di risultato e gli altri compensi che, per espressa previsione contrattuale, possono ad essi essere riconosciuti (compensi per progettazione, di cui all'art. 92 del D.Lgs.n.63/2006; compensi spettanti ai professionisti legali degli uffici di avvocatura degli enti; compensi ICI; ecc.) né conseguentemente alcun limite alla loro erogazione;

4. ciò, peraltro, non impedisce che in sede di contrattazione decentrata integrativa possano essere stabilite regole per definire la correlazione, e quindi il rapporto anche quantitativo, tra retribuzione di risultato ed entità dei compensi di cui si tratta, anche al fine di evitare situazioni di indubbio ed ingiustificato vantaggio a favore dei dipendenti operanti presso determinati servizi;

1. si ritiene, infatti, che tale principio, esplicitato con espresso riferimento ai soli compensi professionali degli avvocati delle avvocature degli enti dall'art.27 del CCNL del 14.9.2000, nel rapporto con la retribuzione di risultato dei titolari di posizione organizzativa, possa essere applicato, con carattere di generalità anche al rapporto tra retribuzione di risultato ed altri compensi, ove esso sia condiviso dalle parti in sede decentrata.